

BREVE INFORMATIVA TARI

La Tari, in vigore dal 01/01/2014 sostituisce il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'Art. 14 del D.L. 201/11 e s.m.i. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo e anche di fatto, possieda, detenga o occupi locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non devono essere dichiarate, in alcun caso, in quanto escluse dall'applicazione della tariffa, le superfici di locali o aree, che per loro natura o destinazione d'uso non possono produrre rifiuti, che in via esemplificativa e più ricorrente corrispondono a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici.

La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali, che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti. A questi importi è applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 (4,5% fino all'anno 2018 – 4% dall'anno 2019).

La tariffa per le utenze non domestiche (attività) è costituita da una quota fissa e da una quota variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 e 4.4 Allegato 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158. A questi importi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 (4,5% fino all'anno 2018 – 4% dall'anno 2019).

DENUNCIA: La denuncia ai fini TARI, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o al verificarsi di una qualsiasi variazione (esclusa la variazione del numero residenti) che comporti un diverso importo dovuto. Deve essere dichiarata anche la CESSAZIONE di occupazione dei locali.

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

- Se devono essere denunciati locali ubicati in indirizzi diversi, compilare più modelli
- La denuncia può essere presentata mediante deposito all'Ufficio Protocollo – a mezzo raccomandata A/R - via fax al n.ro 0431/60901 – via mail all'indirizzo: tributi@comune.porpetto.ud.it – via PEC all'indirizzo comune.porpetto@certgov.fvg.it – Si ricorda che la denuncia DEVE essere sottoscritta, altrimenti si considera non presentata
- DATI CATASTALI: devono **obbligatoriamente essere indicati**. Tali dati sono riportati nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato), nel contratto di affitto (nel caso di locazione dell'immobile), nella denuncia ICI o IMU presentata negli anni precedenti, ovvero in un certificato catastale (visura catastale).

Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, si invita la S.V. a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisando che il Comune ha l'obbligo di provvedere all'invio dei dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate, rimanendo estraneo ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Contribuente ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) il quale prevede che, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98)

REGOLAMENTO IUC: per quanto non espressamente riportato nelle note, si rimanda al Regolamento IUC, reperibile presso il sito istituzionale del Comune di Porpetto.

ORARI DI APERTURA E RECAPITI UFFICIO TRIBUTI:

Lunedì 10.00 – 13.00
Mercoledì 15.30 – 18.30
Venerdì 10.00 - 12.00
Tel. 0431/642849 – Fax 0431/60901
e-mail : tributi@comune.porpetto.ud.it